

Prot. n. AIA/CRA/06/914

Bologna, li 13/01/06

Oggetto: parere in merito al voto del presidente in una società artigiana

La Commissione Regionale per l'Artigianato presa visione del quesito inviato dalla CPA di Bologna in data 26/07/2005 prot. n. 32599 in merito all'oggetto, nella seduta del 21/12/2005 ha deciso quanto di seguito.

Nel quesito sottoposto all'attenzione della Commissione Regionale per l'Artigianato, si chiede se sia iscrivibile all'Albo provinciale dell'artigianato una s.r.l. composta da due soci in cui il socio artigiano detenga la quota maggioritaria del capitale e la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione costituito da entrambi i soci, senza che lo statuto preveda, però, la prevalenza del voto del Presidente in caso di parità di voti.

L'istante, CNA Servizi Bologna srl, ritiene che *di fatto* il socio artigiano, Presidente del Consiglio di Amministrazione, detenga il controllo degli atti gestori, fondando l'assunto sulla considerazione che non sia possibile che l'organo amministrativo assuma decisioni in contrasto con la volontà dei soci espressione, nel caso in esame, della volontà del socio artigiano grazie alla sua partecipazione maggioritaria al capitale sociale.

La conclusione, sempre a parere dell'istante, non confliggerebbe col parere espresso dalla Commissione Regionale dell'Artigianato del 9 dicembre 2003, laddove, facendo rilevare che, in riferimento all'ipotesi di Consiglio di Amministrazione formato da consiglieri in numero pari, la Commissione stessa avrebbe affermato l'opportunità, piuttosto che l'obbligo, di prevedere in statuto che in caso di parità prevalga il voto del Presidente, e si sarebbe limitata ad evidenziare la necessità di affidare la carica di Presidente ad un socio artigiano.

La conclusione dell'istante non può essere accettata per i seguenti motivi.

Innanzitutto, ribadendo quanto già espresso da questa Commissione nel parere richiamato, si rileva che il dettato dell'art. 5/443 è chiaro nella sua formulazione letterale che prevede uno stretto legame tra il profilo lavorativo dei soci artigiani che lavorano all'interno della società e quello patrimoniale, deliberativo ed organizzativo.

L'art. 5 infatti prevede il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana all'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata, "...*sempre che la maggioranza la maggioranza dei soci, ovvero, uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale,*

anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.

Se pertanto, nel caso di società a responsabilità limitata composta di due soci, è sufficiente per qualificarsi come impresa artigiana, che solo uno lavori all'interno dell'impresa, è necessario, in ogni caso, che questi detenga la maggioranza del capitale e degli organi deliberanti (assemblea ed organo amministrativo).

La maggioranza del capitale, evidentemente, presuppone una partecipazione maggioritaria al capitale sociale; la maggioranza negli organi deliberanti, presuppone la detenzione di una quota di capitale che consenta di esprimere la maggioranza nelle assemblee e nelle procedure di assunzione delle decisioni dei soci extra assembleari (introdotte dalla riforma del diritto societario), con riguardo ai quorum costitutivi o deliberativi di legge, o se diversi, con riferimento ai quorum statutari.

La maggioranza negli organi deliberanti, con riguardo all'organo amministrativo, "organo deliberante con funzioni gestionali", presuppone che il voto del socio artigiano sia determinante nelle decisioni di tale organo.

Nel sistema di amministrazione adottato dalla società in esame, Consiglio di Amministrazione composto dai due soci, il voto del socio artigiano non è determinante nelle decisioni, potendo semplicemente impedire che siano adottate decisioni contrarie alle decisioni dei soci, ma non assicurare che le stesse siano rispettate.

A tale riguardo non può venire in aiuto la disposizione dell'art. 2479 che consente di fatto di sottoporre alla decisione dei soci qualsiasi argomento, anche di carattere gestorio, che sia ad essi riservato dall'atto costitutivo o che sia sottoposto alla loro approvazione da uno o più amministratori o da uno o più soci che rappresentano un terzo del capitale sociale.

La disposizione recata dallo comma dell'art. 2479, se anche permette di spostare le funzioni gestorie in capo ai soci, non consente, tuttavia, l'eliminazione dell'organo amministrativo, che per legge (art. 2475) conserva, inderogabilmente la propria competenza in materia di:

- . redazione del bilancio;
- . redazione dei progetti di fusione e di scissione . aumento del capitale ai sensi dell'art.2481.

Ai fini, pertanto, dei requisiti di cui all'art.5 L.443/85, è necessario che il socio artigiano detenga la maggioranza anche nell'organo amministrativo.

È chiaro che nel caso in esame, il requisito non è soddisfatto, dal momento che le norme di funzionamento dell'organo amministrativo, Consiglio di Amministrazione formato dai due soci, adottato dalla società, non prevedono l'attribuzione della prevalenza al voto espresso dal Presidente.

Né può rilevare che la Commissione adita, nel precedente parere del 9/12/2003, abbia previsto l'opportunità e non l'obbligo di assegnazione della prevalenza al voto del Presidente nel caso di parità.

Ciò detto, l'utilizzo del termine "opportuno" in luogo di "obbligatorio", nel più volte citato parere del 9/12/2003, si fonda sulla considerazione che la necessità della clausola che affidi prevalenza al voto del Presidente deve essere valutata caso per caso non essendo obbligatoria, ai fini che qui interessano (ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 5 comma 3 L. 443/85), in assoluto.

Nel caso infatti, di Consiglio di Amministrazione composto da consiglieri in numero pari che siano anche tutti soci artigiani, simile clausola non è necessaria affinché sussista il requisito richiesto dalla legge quadro sull'artigianato, e l'eventuale suo inserimento in statuto risponderebbe unicamente all'esigenza di impedire lo "stallo" dell'organo amministrativo.


Si rammenta che:

nell'ambito delle proprie funzioni di coordinamento delle attività delle Commissioni provinciali dell'artigianato, nei propri pareri la C.R.A. esprime le linee di indirizzo affinché sia omogeneo il comportamento delle diverse Commissioni Provinciali e sia assicurata maggiore trasparenza ed efficienza nella tenuta dell'Albo delle Imprese Artigiane. **Sotto tale profilo, i pareri della Commissione Regionale costituiscono un'interpretazione delle disposizioni della legge sull'artigianato, ma rappresentano un semplice indirizzo che non va ad intaccare l'autonomia decisionale delle Commissioni Provinciali.**

La Commissione Regionale dell'Artigianato, a seguito delle considerazioni svolte, confermando il parere del 9 dicembre 2003, esprime parere non favorevole all'iscrizione della società in esame per carenza dei requisiti di cui all'art. 5, comma 3, della legge 443/85.

Il Presidente CRA

Glaucio Cavassini



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA**



OGGETTO: richiesta di parere in merito al voto del Presidente in una s.r.l. artigiana

Bologna, 26/07/2005

Si fa riferimento al quesito presentato dalla CNA di Bologna in merito alla verifica dei requisiti di cui alla L. 443/85 e successive modifiche, nel caso in cui il consiglio di amministrazione di una srl sia formato da due soci, di cui uno solo artigiano (il Presidente).

Secondo il parere della CRA del 09/12/2003 prot. 36796, *"in caso di consiglio di amministrazione formato da consiglieri in numero pari è opportuno che lo statuto preveda che in caso di parità prevalga il voto del Presidente e, pertanto, è necessario che la carica di Presidente sia ricoperta da un socio artigiano"*.

Nel rispetto delle maggioranze all'interno dell'organo amministrativo ed in considerazione delle nuove disposizioni del nuovo diritto societario, si richiede se una s.r.l. possa essere iscritta all'Albo Imprese Artigiane anche in assenza di una specifica disposizione statutaria che preveda la prevalenza della volontà del Presidente, nel caso di votazione paritaria dei soci amministratori.

Alla luce di quanto sopra esposto si richiede autorevole parere di codesta Spett.le Commissione Regionale.